

Messaggio

numero

data

Dipartimento

5210

27 febbraio 2002

FINANZE E ECONOMIA

Concerne

Richiesta di rinnovo della concessione alla Società Elettrica Sopracenerina (SES) per l'utilizzazione delle acque del fiume Maggia derivate ad Avegno e l'esercizio del diritto di riversione a favore dello Stato

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio ci preghiamo sottoporvi il disegno di decreto legislativo inteso a non concedere alla Società Elettrica Sopracenerina SES di Locarno il rinnovo della concessione per l'utilizzazione delle acque del fiume Maggia derivate ad Avegno ed a esercitare il diritto di riversione a favore dello Stato tramite l'Azienda Elettrica Ticinese (AET) ai sensi dell'art. 2 della Legge istitutiva l'Azienda elettrica ticinese (LAET).

1. OBIETTIVI POLITICI

Lo sfruttamento delle forze idriche assume un ruolo importante nella politica energetica della Confederazione, in particolare quale forma di energia indigena e rinnovabile. Nelle discussioni svolte nell'ambito del programma di Energia 2000 era stato concordato dalle parti che anche dopo l'anno 2000 le forze idriche dovranno costituire il nerbo dell'approvvigionamento nazionale di corrente elettrica. Visti i vantaggi legati allo sfruttamento delle forze idriche, il Consiglio federale ed il Parlamento sono dell'avviso che la produzione di energia elettrica mediante l'utilizzazione delle forze idriche in Svizzera dovrebbe essere mantenuta almeno al livello attuale. Un intento questo, che corrisponde alle aspettative minime per lo sviluppo delle forze idriche nei prossimi 10 anni contenute nel nuovo programma SvizzeraEnergia. Questa politica energetica è stata inoltre confermata dalle misure di sostegno all'utilizzazione delle forze idriche adottate dal parlamento nell'ambito dei dibattiti relativi alla legge federale sul mercato dell'elettricità. L'utilizzazione delle forze idriche è una delle forme di produzione di energia elettrica, che assicura al meglio uno sviluppo sostenibile dal punto di vista economico, sociale ed ambientale, e che paragonata ad altre forme di produzione di elettricità ha una posizione di assoluto rilievo.

Le autorità cantonali, Gran Consiglio e Consiglio di Stato, hanno più volte manifestato in questi ultimi anni la volontà di procedere al recupero delle acque ticinesi ed alla loro gestione in proprio attraverso l'AET. Questa volontà politica si prefigge l'obiettivo di conseguire un'ottimizzazione della produzione regionale e, attraverso le funzioni di commercio, un approvvigionamento sicuro ed a prezzi competitivi del Cantone.

In questo contesto il Cantone intende proporre nel corso del presente decennio la riversione di tutti gli impianti in fine concessione con una potenza installata superiore a 3

MW (Calcaccia, Ritom e Morobbia), di quelli privati con una potenza installata superiore a 1 MW (P.Brolla) e preannunciare all'Atel, conformemente alle nuove disposizioni della LUA¹, l'intenzione di eseguire la riversione delle strutture del Lucendro e Sella (2024).

Questa procedura, che interessa anche piccoli impianti decentralizzati, si inserisce pure nel quadro della politica cantonale e nazionale in materia di promozione delle fonti energetiche indigene e rinnovabili (vedi Decreto federale sull'energia del 14 dicembre 1990, Legge cantonale sull'energia approvata dal Gran Consiglio in data 8 febbraio 1994 e Legge federale sull'energia del 26 giugno 1998, Programma Energia 2000 ed il nuovo programma Svizzera-Energia).

In questo ambito è data particolare importanza allo sviluppo della produzione di energia elettrica attraverso impianti di limitata potenza, ma di interesse soprattutto regionale e locale in grado di utilizzare in modo razionale la forza idrica.

In quest'ottica dunque la riversione dell'impianto di Ponte Brolla, esistente fin dall'inizio del Novecento, concorda pienamente con le opzioni generali del Cantone in materia di utilizzazione delle acque e con gli intendimenti generali di politica energetica federali e cantonali e ne propone una concreta applicazione.

2. CENNI STORICI

La storia dell'impianto di Ponte Brolla inizia il 26 novembre 1903, quando la allora neo costituita Società Elettrica Locarnese (SEL) acquistava dall'ing. E. Rusca la concessione per lo sfruttamento delle acque della Maggia all'altezza del paese di Avegno. In precedenza la Città di Locarno aveva rinunciato in due circostanze a tale concessione (nel 1894 e nel 1900).

I lavori di costruzione dell'impianto iniziarono nello stesso anno e terminarono il 13 novembre 1904. Il 15 novembre 1904 l'impianto, che presentava la medesima corografia dell'attuale, entrò in servizio.

Per quanto riguarda la concessione, in un breve periodo, essa subì alcune modifiche sostanziali. Dapprima con decreto legislativo del 26 novembre 1903 la Società Elettrica Locarnese (SEL) veniva autorizzata a sfruttare le acque della Maggia ad Avegno per 300 cavalli vapore (CV) in aggiunta ai 300 CV già autorizzati.

Successivamente la potenza concessa veniva nuovamente aumentata con altri 1000 CV con decreto legislativo del 21 gennaio 1905. L'allestimento di un unico capitolato di concessione per lo sfruttamento delle acque della Maggia derivate ad Avegno nella centralina di Ponte Brolla fu stipulato dal Consiglio di Stato con decreto legislativo del 21 gennaio 1905. La potenza tassata era fissata in 1600 CV e la durata della concessione in 40 anni dal 31 maggio 1907, data del capitolato di concessione.

La prima concessione scade l'11 gennaio 1946. La Società, che nel frattempo, a seguito della fusione con la società Elettrica Tre Valli (SETV), era diventata Società Elettrica Sopracenerina (SES), presentò richiesta di rinnovo per un ulteriore periodo di 40 anni dal 1° maggio 1947. L'esame di questa richiesta venne tuttavia provvisoriamente congelato essendo in discussione la concessione di tutte le acque della media ed alta Vallemaggia, nonché della Melezza ed Isorno, ad un consorzio di forze idriche della Vallemaggia in seguito denominato Officine Idroelettriche della Maggia S.A. (OFIMA).

¹ La LUA prevede che 15 anni prima della scadenza della riversione il concessionario presenti una domanda preliminare di rinnovo della concessione stessa. Scadendo la concessione del Lucendro nel 2024, l'Atel deve depositare la propria richiesta nel 2009. Per quell'anno il cantone dovrà quindi far valere la propria intenzione di procedere alla riversione.

Il Gran Consiglio decideva in data 10 marzo 1949 di accordare la concessione ad OFIMA con l'obbligo di indennizzare i diritti dei terzi, iscritti nel catasto delle acque pubbliche in quanto diritti per sé stanti e permanenti oppure acquisiti in virtù di una concessione, come era il caso delle acque turbinate nell'impianto di Ponte Brolla. La SES poté continuare l'esercizio, ma le trattative, vista la complessità della vertenza, non si sbloccarono fino al 1955 quando fu stipulata una convenzione fra gli interessati, ossia il Consiglio di Stato da una parte e la Società Elettrica Sopracenerina (SES) dall'altra, per l'esercizio dell'impianto fino al 31 dicembre 1973. Tale convenzione permetteva però lo sfruttamento unicamente delle "acque residue della Maggia ancora defluenti alla presa di Avegno" e non consentiva alla SES di pretendere dall'OFIMA una "determinata affluenza d'acqua nel fiume".

Nel 1957 la parte elettromeccanica della centrale fu totalmente rinnovata con la sostituzione dei 7 vecchi gruppi con 2 nuovi da 1900 kVA ciascuno. Nel 1970 la centrale fu automatizzata e telecomandata dal centro di comando di Ponte Ascona.

Il 14 febbraio 1974 la SES chiedeva al Consiglio di Stato l'autorizzazione di mantenere in attività la centrale di Ponte Brolla per un ulteriore periodo di 20 anni, vale a dire fino al 31 dicembre 1993. Da un esame giuridico della situazione risultò che la nuova concessione per Ponte Brolla avrebbe dovuto assumere la forma di un rinnovo della vecchia concessione del 31 maggio 1907 scaduta il 31 maggio 1947, in quanto la convenzione stipulata fra le parti nel 1955 aveva cessato di svolgere i suoi effetti il 31 dicembre 1973. A seguito di ciò la SES inoltrava, in data 30 aprile 1975, la richiesta per lo sfruttamento delle acque residue della Maggia nell'impianto Ponte Brolla per un periodo di 40 anni a decorrere dal 1. gennaio 1974.

Le trattative per il rinnovo della concessione si sono protratte per diversi anni, con la presentazione di un primo messaggio il 21 marzo 1978 e di un successivo il 30 settembre 1980. In conformità a questi messaggi il Gran Consiglio accordava alla SES, con decreto legislativo del 15 marzo 1983, il rinnovo della concessione per un periodo di 27 anni a partire dal 1. gennaio 1974 e fino al 31 dicembre 2000. Il termine usuale di quarant'anni in caso di rinnovo di concessione è stato ridotto su proposta della Commissione speciale delle forze idriche (Rapporto 2473 Ambiente del 21 febbraio 1983). Il motivo è da ricercarsi nella volontà di preservare l'interesse pubblico regionale in sintonia con la modifica della LMSP ed in particolare con l'articolo 44, che allinea le scadenze per le società e gli enti di distribuzione al 31 dicembre 2000.

Durante il periodo di validità dell'attuale concessione, l'impianto è stato oggetto di alcuni interventi di risanamento locali dovuti in parte ad eventi atmosferici estremi ed in parte all'usura ed all'età delle varie componenti. Tra i più importanti occorre ricordare il rinnovo della parte elettromeccanica nel 1957 e gli interventi sulla presa, sulla traversa e nella centrale a seguito dell'alluvione del 1978. La configurazione attuale dell'impianto risulta in sostanza comunque ancora quella originaria di inizio secolo, in quanto non sono stati eseguiti interventi di ampliamento o di ammodernamento significativi delle opere del genio civile. Tuttavia è importante evidenziare che la SES ha iniziato a sfruttare le acque concesse nel 1907 e che detto sfruttamento, salvo durante i lavori del 1957 e del 1978, non si è mai interrotto.

3. RICHIESTA DI RINNOVO

La richiesta di rinnovo è stata formalizzata in data 28 giugno 2000 con la consegna della documentazione accompagnatoria. L'incarto è stato messo immediatamente a disposizione dei servizi cantonali competenti per quanto riguarda l'applicazione della Legge federale sulla protezione delle acque (LPac), per una valutazione in merito.

Adempiendo i requisiti posti dalla Legge sull'utilizzazione delle acque (LUA), la domanda di rinnovo è stata pubblicata sul Foglio Ufficiale FU no. 54/2000 del 7 luglio. Nel periodo di pubblicazione sono state presentate due opposizioni alla domanda di concessione, una in data 18 agosto da parte della Federazione ticinese per l'acquicoltura e la pesca (FTAP) e l'altra, in data 21 agosto, dal WWF Sezione della Svizzera italiana.

Sulla base dei preavvisi, dei contenuti delle opposizioni e delle considerazioni dei servizi interessati, nel corso del mese di agosto è stata indetta una prima riunione con i rappresentanti della Società Elettrica Sopracenerina, durante la quale sono stati chiesti ulteriori approfondimenti, per poter dare una risposta agli interrogativi sollevati sia dagli uffici cantonali che dagli oppositori. Gli approfondimenti summenzionati hanno fatto oggetto di una documentazione aggiuntiva presentata il 5 ottobre 2000 ai coordinatori del gruppo di lavoro interdipartimentale e consegnata il 7 ottobre 2000.

Parallelamente alle valutazioni degli uffici competenti, in una riunione specifica con i rappresentanti della Federazione ticinese per l'acquicoltura e la pesca (FTAP) e dell'ufficio caccia e pesca, si è discusso sugli aspetti inerenti in particolare la fauna ittica che possono influenzare in maniera rilevante il progetto di risanamento. Anche in questa particolare occasione è emersa la necessità di procedere a indagini specialistiche per verificare le reali esigenze per la salvaguardia delle componenti naturalistiche.

4. RICHIESTA DI RIVERSIONE DELL'AET

Come indicato nel paragrafo precedente la SES ha inoltrato in data 28 giugno 2000 la domanda di rinnovo della concessione per l'utilizzazione delle acque del fiume Maggia derivate ad Avegno che è scaduta il 31 dicembre 2000.

Nel frattempo il mercato dell'energia elettrica in Svizzera come pure nel nostro Cantone, seguendo gli sviluppi e la reattività a livello europeo, ha cominciato a manifestare i primi segnali di apertura e ristrutturazione.

In quest'ottica di cambiamenti repentini si inserisce la decisione dell'Azienda Elettrica Ticinese (AET) che, dopo una prima decisione interlocutoria, il 15 dicembre 2000 con l'avallo del Consiglio d'amministrazione esprimeva il proprio interesse concreto per l'impianto in questione.

La notifica degli intendimenti programmatici dell'AET, come d'altronde la stessa domanda di rinnovo della concessione, sono giunte in tempi brevi rispetto alla scadenza della concessione (31 dicembre 2000). La concretizzazione di questa intenzione dell'AET ha però reso necessaria, come richiesto dall'azienda stessa, un'analisi approfondita degli aspetti tecnici ed economici.

Per questa ragione il Consiglio di Stato, sentita la Presidenza del Gran Consiglio ed il parere della Commissione energia, ha posticipato di un anno le decisioni di propria competenza. Le verifiche, condotte d'intesa tra la Direzione dell'AET e il Settore energia del Dipartimento delle finanze e dell'economia, hanno riguardato in particolare:

- alcuni aspetti legati all'applicazione del diritto di riversione
- la ricerca di un'intesa con la SES quanto alle indennità di riversione
- l'approfondimento dei progetti di rinnovamento dell'impianto.

5. PREMESSE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIVERSIONE

5.1 La concessione di Ponte Brolla ed il contesto legislativo

Con decreto legislativo del 15 marzo 1983 (BU 1983 pag. 95), il Gran Consiglio ha rinnovato alla Società Elettrica Sopracenerina in Locarno la concessione per l'utilizzazione delle acque del fiume Maggia derivate ad Avegno, originariamente accordata con decreto legislativo del 23 maggio 1906 e atto di concessione del 31 maggio 1907 e poi prorogata limitatamente ai deflussi residui con convenzione del 28 gennaio 1955 stipulata fra il Consiglio di Stato e la SES e valida per il periodo 1° gennaio 1954 - 31 dicembre 1973. Il decreto legislativo del 1983 prevede esplicitamente il diritto di riversione e ne disciplina le modalità (art. 6).

In questo contesto è utile ricordare che il diritto di riversione dev'essere istituito dalla concessione o dalla legislazione cantonale in base alla quale la concessione stessa è stata accordata: l'art. 67 LUF1 - che regola le conseguenze dell'estinzione della concessione in caso di riversione degli impianti - è infatti sussidiario e si applica soltanto se la legislazione cantonale o la concessione prevedono il diritto di riversione ma non ne disciplinano le modalità: "si la législation cantonale ou la concession ne prévoient aucune règle, il n'y a pas de retour; si elles n'en règlent pas les modalités, l'art. 67 LFH s'applique. Il s'agit donc de droit fédéral subsidiaire qui ne crée par lui-même aucun droit mais règle les modalités de l'exercice d'un droit éventuellement créé par la législation cantonale ou par la concession" (Blaise Knapp, La fin des concession hydrauliques, RDS 1982 I pag. 121 segg., 161).

Le regole sulla riversione contenute nell'atto di concessione fanno peraltro parte dei diritti acquisiti secondo gli art. 43 cpv. 1 e 48 cpv. 2 LUF1: di conseguenza, "gilt beim Heimfall grundsätzlich das bei der Erteilung der Konzession massgebende Recht" (Hans Wyer, Rechtsfragen der Wasserkraftnutzung, tesi Berna 2000, pag. 146; inoltre Blaise Knapp, RDS 1982 I pag. 131).

Oggetto di riversione è solo la proprietà degli impianti e non il diritto di sfruttamento delle acque in quanto tale. Il diritto del concessionario di sfruttare le acque a scopi idroelettrici non è mai oggetto di riversione, in quanto esso decade automaticamente con la scadenza della concessione. Ne consegue che con la scadenza della concessione, l'ente concedente torna a disporre eo ipso della acque date in concessione.

La situazione è diversa per gli impianti. La scadenza della concessione non modifica automaticamente la loro proprietà: proprietà il cui destino può dipendere, nel caso concreto, dall'esistenza e dall'eventuale esercizio di riversione a favore dell'ente concedente.

Per concludere la tematica della riversione possiamo affermare, che malgrado la Legge riguardante l'utilizzazione delle acque (LUA attualmente vigente), diversamente da quanto capita in altri Cantoni e per altro anche dal progetto modifica della LUA tuttora all'esame del Gran Consiglio (messaggio 5074 del 16 gennaio 2001), non disciplini l'istituto della riversione per il caso specifico dell'impianto di Ponte Brolla ciò è giuridicamente possibile a tutti gli effetti in quanto l'atto di concessione lo prevede.

Fatta questa premessa sulla possibilità di esercitare il diritto di riversione la logica conseguenza è l'utilizzo delle acque in proprio da parte del Cantone per mezzo della sua azienda elettrica (AET). Una possibilità questa che è peraltro presente nella legislazione federale vigente, segnatamente all'articolo 3 cpv. 1 della Legge sull'utilizzazione delle forze idriche (LUF1):

"La comunità competente a disporre può utilizzare essa stessa la forza oppure concedere ad altri il diritto di utilizzarla."

Una possibilità questa, già utilizzata in passato, si pensi in particolare al decreto legislativo del 23 dicembre 1958 concernente l'utilizzazione da parte dello Stato delle acque del fiume Ticino alla Biaschina e di quelle del lago Tremorgio a Rodi e al decreto legislativo del 18 gennaio 1967 concernente l'utilizzazione da parte dello Stato, tramite AET delle acque del Ticino al Piottino, con il riscatto del relativo impianto a partire dalla scadenza della vigente concessione.

5.2 Aspetti tecnici

Come menzionato nell'introduzione, l'opportunità di far valere il diritto di riversione oltre a tenere in considerazione l'evoluzione del contesto politico relativo al processo di liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica, deve anche essere direttamente subordinata alle verifiche tecniche ed economiche.

Investimenti per il risanamento dell'impianto

La SES ha fatto elaborare allo Studio d'ingegneria Lombardi di Minusio 5 varianti per l'ammodernamento dell'impianto:

- **Ipotesi 1**, che prevede di continuare l'esercizio per 15 anni, senza migliorie e nessuna automazione relativa alla parte idraulica
- **Ipotesi 2**, che prevede la chiusura del bacino di compenso e l'inserimento di un dissabbiatore e di uno sgrigliatore automatico sull'opera di presa
- **Ipotesi 3**, che prevede la chiusura del bacino di compenso e l'inserimento di un dissabbiatore, di uno sgrigliatore automatico sull'opera di presa e l'eliminazione della seconda condotta forzata
- **Ipotesi 4**, che prevede l'ampliamento delle opere di presa, un'unica condotta forzata, la suddivisione del bacino di compenso come canale di spurgo e dissabbiatore
- **Ipotesi 5**, che prevede il rifacimento complessivo dell'impianto, che viene realizzato completamente in sotterraneo (canale, pozzo blindato e centrale)

Rispetto a queste ipotesi di lavoro, che prevedono un costo di investimento variabile tra i 3 ed i 9 mio di CHF, la Direzione AET ha valutato una combinazione delle ipotesi 1 e 3 riviste (con la riduzione di alcuni interventi) da realizzare in due fasi per un costo di ca. 4 mio di CHF.

Naturalmente queste cifre contengono ancora un certo grado di variabilità, in quanto solo dopo la riversione sarà necessario procedere ad una loro raffinazione attraverso l'acquisizione del progetto Lombardi e una sua rivisitazione approfondita.

Costi di gestione

A dipendenza delle diverse varianti di progetto, la SES ha prospettato costi di gestione (personale e manutenzione) variabili complessivamente tra 80'000 e 200'000 CHF. Per la variante AET si è assunta un'ipotesi mediana che prevede:

Personale 80'000.- CHF

Manutenzione ordinaria 80'000.- CHF

L'apporto di personale potrebbe essere garantito in una prima fase dalla SES.

Applicazione dei deflussi minimi

Come indicato nel capitolo 3, già nell'ambito della richiesta per il rinnovo della concessione elaborato dalla SES il tema dei deflussi minimi era stato affrontato, anche sulla base dei ricorsi a suo tempo inoltrati nella procedura di pubblicazione della domanda stessa, ma non risolto.

Se in generale in effetti l'applicazione dei disposti della Legge federale sulla protezione delle acque (LPAC) relativa ai deflussi minimi non è in discussione, nel caso specifico si impone invece, a causa delle particolari condizioni di utilizzazione delle acque del bacino imbrifero della Maggia, una riflessione particolare.

L'impianto di Ponte Brolla si trova infatti a valle delle strutture di presa e ritenzione dell'OFIMA, di conseguenza durante alcuni mesi particolarmente critici nella stagione invernale, la portata del fiume alla presa di Avegno è di poco superiore, o addirittura inferiore, all'acqua di dotazione secondo il rateo Q_{347} ² corrispondente al deflusso naturale del fiume. L'impianto, nei periodi dell'anno più importanti dal profilo del fabbisogno energetico del Paese e più interessanti dal profilo economico, rischia dunque di essere posto fuori esercizio o di funzionare a livelli minimi.

Inoltre tenendo conto della limitata potenza installata e del tipo di impianto (a pelo d'acqua senza alcuna possibilità di accumulazione), con le nuove regole sui rilasci minimi, la produzione invernale media passerebbe, secondo una prima valutazione di massima, dagli attuali 5.4 mio di kWh a circa 3.8 mio di kWh, ossia una diminuzione dell'ordine del 30%. La perdita d'energia sull'arco dell'anno si situa invece fra il 15% e il 20% della produzione media annua. Una simile perdita risulta molto più elevata rispetto ai casi finora conosciuti ed è la diretta conseguenza della particolare situazione summenzionata. Una particolarità dettata non unicamente dalla posizione dell'impianto a valle di importanti captazioni, con deflussi residuali che sono al centro di un rapporto sul risanamento, e caratterizzati anche da una lunga vertenza giuridica che ha opposto il Cantone Ticino e le Officine Idroelettriche della Maggia SA, ma anche dalla collocazione geografica e morfologica. Il tratto a regime residuale risulta essere breve (ca. 1 km) e morfologicamente particolare, contraddistinta com'è per gran parte dalle gole in zona denominata *Orrido*.

I costi di produzione con queste perdite lievitano considerevolmente (attorno ai 5 cts/kWh). Se si considera come prezzo limite di mercato, valido per i prossimi 10 anni, per produzioni in banda un valore di 5.5/6 cts/kWh, la preoccupazione sul futuro dell'impianto di Ponte Brolla è legittima. L'applicazione dei disposti LPAC alla luce della particolare situazione del mercato dell'energia elettrica, caratterizzata da un processo di graduale apertura con conseguenti pressioni sui costi di produzione, necessita quindi di una valutazione approfondita.

Valutazione che sarà esperita dall'AET, dai servizi competenti del DFE e del DT, d'intesa con i rappresentanti dell'Autorità federale e delle cerchie interessate (pescatori ed

² Una valutazione del valore Q_{347} basata sulla portata naturale e non più su quella che defluisce effettivamente ad Avegno. Il valore ottenuto risulta da una metodologia di calcolo particolareggiata e dettagliata. Il bacino imbrifero sotteso della traversa di Avegno, di medio-grandi dimensioni (590 km²), risulta caratterizzato da una grande eterogeneità a livello idrologico e morfologico. Accanto a zone di alta montagna con forti pendenze, terreno prevalentemente roccioso, ghiacciai e vegetazione uniforme, sono presenti zone tipicamente di fondovalle, pianeggianti e a quote relativamente basse con suolo di origine alluvionale, falda freatica permanente e vegetazione variata. Per valutare opportunamente tutti questi aspetti si è optato per un sistema di calcolo della portata Q_{347} che prevede la scomposizione del bacino imbrifero sotteso dalla traversa di Avegno in bacini di dimensioni medio-piccole e con caratteristiche omogenee. Per ognuno di questi bacini è stato determinato, sulla base di misurazioni statistiche rappresentative, un apporto unitario q_{347} la cui somma alla presa è pari a 6.31 l/s*km². La portata Q_{347} che risulta dalla somma degli apporti dei singoli bacini è di 3'724 l/s. Secondo le prescrizioni della LPAC (art. 31 cpv 1) i deflussi residuali minimi da rilasciare ad Avegno risultano quindi pari a 1'150 l/s, rispetto agli attuali 200 l/s.

ambientalisti), al fine di tutelare gli aspetti ambientali e nel contempo di salvaguardare l'economicità e la funzionalità di un impianto idraulico, che produce energia con un limitato impatto ambientale e senza alcuna emissione atmosferica.

5.3 Aspetti socioeconomici

Dall'analisi degli aspetti socioeconomici legati al mantenimento dell'impianto di produzione idroelettrica, Ponte Brolla con una produzione di ca. 11 GWh annui consente un risparmio rispetto alle fonti convenzionali (petrolio, carbone metano) pari a 1'340 tec/anno (tonnellate equivalenti di carbone) o a 940 tep/anno (tonnellate equivalenti di petrolio). Si tratta sicuramente di una percentuale irrisoria rispetto al valore annuo pro capite svizzero che si situa a 3.74 tep (in totale ca. 27 mio tep/anno; anno 1998), ma che contribuisce comunque agli intenti di politica energetica sostenibile. Ed in questo senso il mantenimento di una produzione elettrica da fonte rinnovabile deve essere sostenuto per ragioni di coerenza, evitando il ricorso ad energia di sostituzione da fonte non rinnovabile o con conseguenze ambientali ben più pesanti. A titolo di paragone basti analizzare gli indicatori rilevanti di sistemi di produzione di elettricità quali ad esempio i gas ad effetto serra. Le immissioni variano a dipendenza del sistema con cui si produce energia elettrica da 950-1200 t(CO_{2-eq})/Gwh_{el} (=tonnellate di gas ad effetto serra emessi durante il ciclo completo per la produzione di un GWh elettrico) per il carbone a 530 t(CO_{2-eq})/Gwh_{el} per il gas naturale contro le 4 t(CO_{2-eq})/Gwh_{el} per la forza idrica (Fonte PSI, Villigen, anno 2000). Bisogna perciò cercare i mix energetici che possano soddisfare contemporaneamente criteri di economicità, minime conseguenze sull'ambiente e sicurezza accettabile.

5.4 Indennità di riversione

La concessione del 1974, come evidenziato in precedenza, istituisce il diritto di riversione, cioè il diritto del concessionante di ricevere gratuitamente le cosiddette "parti bagnate" (opere idrauliche, turbine, ecc.) dell'impianto al termine del periodo di concessione, prevedendo all'art. 6.4 un saggio di ammortamento annuo dell'1.25% (pari ad un periodo di ammortamento di 80 anni) per gli investimenti operati in questo settore dopo il 1947.

Questa clausola era intesa a incentivare la realizzazione di opere che salvaguardassero ed aumentassero la funzionalità (e di converso il valore) dell'impianto.

Il legislatore, ancorché con una formulazione non propriamente felice, intendeva però limitare, con il richiamo al periodo di concessione previsto dalla LUF (80 anni appunto), questa eccezione agli interventi il cui "pay back" avviene usualmente in questo lasso di tempo (come ad esempio le opere di genio civile) e non certo assegnare un valore residuo a organi che hanno cessato prima di questa scadenza il loro ciclo produttivo (ad esempio turbine, organi di chiusura, ecc. che vengono sostituiti o modificati in maniera sostanziale dopo 20/30 anni di funzionamento).

Per questa ragione la valutazione dell'indennità di riversione operata dalla Direzione dell'AET tiene conto della diversa tipologia degli investimenti effettuati dalla SES a partire dal 1947 ed applica per le parti "bagnate", con un ciclo di vita inferiore ad 80 anni, come pure per le parti "asciutte", le tabelle di ammortamento previste dal VSE (Verband der Schweizerischen Elektrizitätswerke).

Il valore risultante dell'indennità di riversione, tenendo conto degli interventi di sostituzione previsti dai progetti SES è di 1'250'000.- CHF.

Il pagamento dell'indennità è stato concordato tra AET e SES nell'ambito del rinnovo contrattuale per la fornitura di energia (rinnovo che si intende retroattivo all'1.1.2001 per equiparare i prezzi di fornitura applicati al comprensorio SES a quello delle altre zone di distribuzione del Cantone³) e degli accordi relativi alla manutenzione e gestione della rete (suddivisione funzionali delle componenti in alta e media tensione), in modo da garantire un'ottimale qualità del servizio pubblico nel Sopraceneri.

6. PONDERAZIONE DEGLI INTERESSI E PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI STATO

Il Consiglio di Stato

- sentiti gli uffici interessati,
- dopo aver attentamente valutato il progetto di rinnovo e la richiesta della direzione dell'AET di far valere la clausola della riversione (lettera del 6 dicembre 2001),
- richiamato l'articolo 6 cpv. 3 del Decreto legislativo concernente il rinnovo alla Società Elettrica Sopracenerina SES Locarno della concessione per l'utilizzazione delle acque del fiume Maggia ad Avegno, del 15 marzo 1983,
- soppesati gli interessi a favore e contro il prelievo,
- considerati gli intendimenti di politica energetica del Cantone e della Confederazione,

ritiene che il rinnovo della concessione per l'utilizzazione delle acque del fiume Maggia ad Avegno a favore della Società Elettrica Sopracenerina (SES) deve essere respinto e che le acque devono essere utilizzate in proprio dallo Stato del Cantone Ticino tramite l'Azienda Elettrica Ticinese in quanto il recupero delle acque rientra negli intenti programmatici della politica energetica cantonale e l'impianto di Ponte Brolla ne è il primo tassello.

7. CONSEGUENZE FINANZIARIE PER IL CANTONE

L'approvazione del Decreto che vi sottoponiamo avrà quale conseguenza per il Cantone un introito di fr. 160'000.- quale tassa unica.

Mentre per quanto riguarda il canone annuo per lo sfruttamento delle acque si passa dagli attuali fr. 165'040.- ad un valore che potrebbe decrescere fino a fr. 96'160 nella misura in cui venissero applicate senza restrizione le nuove disposizioni sui deflussi residuali.

Nella diminuzione di questo cespite, oltre alla minore produzione, gioca un ruolo importante l'applicazione delle nuove disposizioni della LUF1 (nuovo cpv. 4 dell'art. 49, introdotto il 1 maggio 1997) che riduce il canone applicabile ad impianti la cui potenza si situa tra 1 e 2 MW a circa il 60 % di quello attuale.

Per quanto concerne l'aspetto fiscale, il passaggio di proprietà dell'impianto di Ponte Brolla dalla Sopracenerina all'AET comporta diminuzioni del gettito fiscale per i Comuni coinvolti e per il Cantone, visto che l'azienda cantonale è esonerata dal pagamento delle imposte. Queste minori entrate vengono però compensate dall'applicazione dell'articolo 4 della LAET. Potrebbero esserci infatti conseguenze a livello di utile imponibile dovute ai

³ Ad esclusione di Bellinzona, la cui definizione contrattuale non ha ancora potuto essere stabilita a causa delle vertenze conseguenti alla procedura di vendita della stessa ed al rinnovo delle convenzioni con i Comuni

maggiori costi per reperire sul mercato l'energia mancante dalla centrale di Ponte Brolla. Considerato però che la produzione di questo impianto rappresenta solamente ca. il 2% dell'energia erogata complessivamente dall'azienda, l'incidenza della differenza di prezzo è minima. Per i tre Comuni coinvolti risulta comunque una diminuzione del riparto intercomunale dell'imposta che sarà compensato da un versamento da parte dell'AET in applicazione dell'art. 4 della LAET.

Inoltre la valorizzazione della produzione di Ponte Brolla potrebbe portare, a dipendenza delle condizioni di mercato, a entrate che andrebbero a finire nel conto economico dell'Azienda elettrica ticinese, al cui utile lo Stato partecipa.

In considerazione di quanto precede vi chiediamo di dare la vostra adesione agli annessi disegni di decreti legislativi.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, L. Pedrazzini

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la richiesta di rinnovo alla Società Elettrica Sopracenerina (SES) Locarno della concessione per l'utilizzazione delle acque del fiume Maggia derivate ad Avegno

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- richiamate la legge cantonale sull'utilizzazione delle acque del 17 maggio 1894, la legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche del 22 dicembre 1916, la Legge istitutiva dell'Azienda elettrica ticinese del 25 giugno 1958 e il decreto legislativo concernente il rinnovo alla Società Elettrica Sopracenerina SES Locarno della concessione per l'utilizzazione delle acque del fiume Maggia derivate ad Avegno del 15 marzo 1983;
- visto il messaggio 27 febbraio 2002 n. 5210 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

La domanda di rinnovo della Concessione per l'utilizzazione delle acque del fiume Maggia derivate ad Avegno presentata dalla Società Elettrica Sopracenerina (SES) di Locarno è respinta.

Articolo 2

Il Consiglio di Stato è autorizzato a procedere alle pratiche necessarie per la riversione degli impianti conformemente all'articolo 6 del decreto legislativo del 15 marzo 1983.

Articolo 3

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'utilizzazione da parte dello Stato, tramite l'AET, delle acque del fiume Maggia derivate ad Avegno, con la riversione del relativo impianto di Ponte Brolla

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 27 febbraio 2002 n. 5210 del Consiglio di Stato;
- visto il decreto legislativo del che respinge la domanda di rinnovo della concessione per l'utilizzazione delle acque del fiume Maggia derivate ad Avegno presentata dalla Società Elettrica Sopracenerina (SES) Locarno;
- richiamate la Legge cantonale sull'utilizzazione delle acque del 17 maggio 1894, la Legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche del 22 dicembre 1916 e la Legge istitutiva l'Azienda elettrica ticinese del 25 giugno 1958,

d e c r e t a :

Articolo 1

Le acque del fiume Maggia derivate ad Avegno sono utilizzate in proprio dallo Stato del Cantone Ticino tramite l'Azienda elettrica ticinese, ai sensi dell'articolo 2a della Legge istitutiva l'Azienda elettrica ticinese del 25 giugno 1958. L'utilizzazione ha durata illimitata salvo diversa disposizione del Gran Consiglio.

Articolo 2

L'Azienda elettrica ticinese è tenuta a versare allo Stato:

- a) una tassa unica di fr. 160'000.- entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto;
- b) una tassa di esercizio annuale di fr. 80.-/kW per una potenza lorda media di 2'063 kW, a partire dal 1° gennaio 2002 e fino all'adattamento dei deflussi minimi (canone annuo fr. 165'040.-). In seguito l'importo sarà adattato a dipendenza della potenza lorda dell'impianto che risulterà dalla definizione del rilascio per il deflusso residuale minimo.

Parimenti è tenuta ad assumere in proprio ogni onere verso lo Stato e verso terzi derivante dallo sfruttamento di dette acque.

Articolo 3

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore con effetto retroattivo al 1° aprile 2002.